

- La Corte Costituzionale ha stabilito l'incostituzionalità dell'**ergastolo ostativo**, una pena senza fine prevista nell'ordinamento penitenziario italiano che "osta" a qualsiasi sua modificazione e che non può essere né abbreviata né convertita in pene alternative, a meno che la persona detenuta decida di collaborare con la giustizia.

La Corte Costituzionale ha detto che il Parlamento avrà un anno per provvedere con una legge, ma che se a maggio del 2022 la nuova legge non ci sarà ancora, la norma che permette l'ergastolo ostativo verrà abolita perché «in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione».

ART 2.

- *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*

IL PROCESSO PENALE

LE REGOLE: I PRINCIPI COSTITUZIONALI

Art. 3 Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art.13 Costituzione

- La liberta' personale e' inviolabile.
- Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
- In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
- E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta'.
- La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art.24 Costituzione

- Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
- Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
- La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art.25 costituzione

- Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
- Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
- Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art.27 Costituzione

- La responsabilita' penale e' personale.
- L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
- Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
- Non e' ammessa la pena di morte.

Titolo IV Costituzione (artt.101-113)

Art.101 Costituzione

La giustizia e' amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art.102 Costituzione

La funzione giurisdizionale e' esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Art. 104 Costituzione

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere [...]

Artt.107 Costituzione

I magistrati sono inamovibili [...]

Art.111 Costituzione

- La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. ⁽¹⁾
- Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. ⁽¹⁾
- Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel pi" breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. ⁽¹⁾
- Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

- La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. (1)
- Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
- Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e' sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puo' derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
-

Art.112 Costituzione

- Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.